

/ NOTE LEGALI /



La parola ai giudici del Tribunale di Torino

FRANCHISING E ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA

Tale norma è stata spesso invocata dai franchisees (con alterne vicende) come forma generalizzata di tutela contro pretesi comportamenti illeciti da parte del franchisor

di Alessandra Sonnati*

Il patto di non concorrenza post-contrattuale, Il Tribunale di Torino si è pronunciato, con sentenza del 9 maggio 2017, in materia di abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della legge 10 giugno 1998, n. 192. La norma citata definisce la dipendenza economica come quella situazione "in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi". Il medesimo articolo precisa inoltre che "la dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative

soddisfacenti" e che "l'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto". Tale norma (originariamente prevista per i contratti di subfornitura e successivamente applicata dalla giurisprudenza anche ai rapporti di franchising), è stata spesso invocata dai franchisees (con alterne vicende) come forma generalizzata di tutela contro pretesi comportamenti illeciti da parte del franchisor, facendo leva sulla maggior forza economica di quest'ultimo rispetto

/ NOTE LEGALI /

all'impresa franchisee. Questo è ciò che è accaduto anche di fronte al Tribunale di Torino, dove un franchisee lamentava la sussistenza a suo danno di una situazione di abuso di dipendenza economica, alla luce condotte poste in essere dal franchisor e comunque una situazione di squilibrio contrattuale. Il Tribunale ha ritenuto non fondata la domanda risarcitoria basata sull'abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 9 della legge 192/1998. Secondo il Tribunale infatti uno stato di dipendenza economica sussiste quando la situazione di mercato è tale per cui l'altra parte non può facilmente reperire alternative soddisfacenti. Nel caso di specie l'affiliante non era l'unico soggetto a gestire una catena in franchising di articoli ottici (ovvero gli articoli oggetto del contratto di franchising) ed il franchisee aveva quindi ampia scelta in ordine ai soggetti coi quali instaurare un nuovo rapporto di franchising. Ne un tale abuso è riscontrabile nelle limitazioni commerciali previ-

ste da un contratto di franchising, le quali non integrano di per sé un abuso di posizione dominante, anche perché tali limitazioni, oltre ad essere normali nei rapporti di affiliazione, sono normalmente compensate dai vantaggi derivanti dal rapporto di affiliazione sotto il profilo dell'immagine più strettamente legata a quella del produttore, della fruizione delle metodologie di vendita e della preparazione tecnica del personale, del maggior assortimento e della più pronta disponibilità della merce. Tutti elementi che, nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato nel contratto stipulato fra le parti e che, a parere del giudice, concorrono a escludere che si sia verificato un abuso di posizione dominante ad opera dell'affiliante.

AZ © RIPRODUZIONE VIETATO

*Avvocato - Frignani e Associati Studio Legale

